



UNIVERSITA' DEL SALENTO RIPARTIZIONE RISORSE UMANE

BANDO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL' INTERNO DELLA CATEGORIA – artt. 79 e 82 del CCNL del Comparto Università sottoscritto in data 16/10/2008 e artt. 42 e 64 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19/04/2018 – Anno 2021 – Categoria EP.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di dati personali”*;

VISTO il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 e, in particolare, l'art. 23;

VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art.1, comma 256, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (L. di stabilità 2015), alla luce del quale le progressioni economiche all'interno della categoria, disposte a decorrere dall'anno 2015, hanno efficacia giuridica ed economica;

VISTA la nota prot. n. 22273 del 14/10/2015 con cui l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (Aran), facendo rinvio sia all'orientamento espresso in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica (nota prot. n. 7259 del 5/2/2014), condiviso dalla Ragioneria generale dello Stato, sia a quello espresso dal Dipartimento per la Ragioneria generale dello Stato (nota prot. n. 17635 del 27/2/2014), ha fornito chiarimenti, in merito alla decorrenza delle progressioni economiche orizzontali, evidenziando come *“anche a seguito degli interventi legislativi restrittivi intervenuti in tema di carriere e progressioni”* sia *“necessario che l'approvazione della graduatoria si verifichi almeno nello stesso anno in cui viene fissata la decorrenza della progressione”*;

VISTO il CCNL del Comparto Università per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 16/10/2008 e, per quanto in esso non espressamente previsto, il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018, sottoscritto il 19/04/2018;

VISTA la delibera n. 203, in data 07/10/2021, del Consiglio di Amministrazione, che recita:

“Art. 1 - Autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del “Contratto Collettivo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo - Triennio 2021/2023”, nel testo siglato in data 21/09/2021 (All. 1).

Art.2 Le risorse destinate al finanziamento della progressione economica all'interno della categoria per il triennio 2021/2023, per come individuate all'art. 6 del Contratto collettivo integrativo di cui al precedente art. 1, saranno iscritte annualmente nel “Fondo risorse

decentrate” - costituito ai sensi dell’art. 63 del CCNL del 19/04/2018 - per il personale delle categorie B/C/D e nel “Fondo retribuzione di posizione e risultato per la categoria EP” - costituito ai sensi dell’art. 65 del medesimo CCNL - per il personale della categoria EP;”

VISTO il “*Contratto Collettivo Integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all’interno della categoria del personale tecnico amministrativo – Triennio 2021/2023*”, stipulato dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa il 12/10/2021, che ha disciplinato i criteri generali per le procedure selettive relative alla progressione economica all’interno di ciascuna categoria del personale tecnico amministrativo per il triennio 2021/2023, ai fini giuridici ed economici, ai sensi degli artt. 79 e 82 del CCNL 16/10/2008;

RITENUTO necessario bandire la procedura selettiva per il passaggio, all’interno della categoria, alla posizione economica immediatamente superiore, del personale tecnico-amministrativo della Categoria EP in servizio alla data del presente bando presso l’Università del Salento, che al 31/12/2020 abbia maturato almeno due anni di servizio effettivo nella posizione economica di appartenenza;

VISTA la Circolare del MEF n. 15 del 16/05/2019 che, nel Capitolo 5 – Monitoraggio della Contrattazione Integrativa (art. 40 bis, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001) - tra le principali novità della rilevazione 2018, nell’ambito della sezione PEO – Progressioni Economiche Orizzontali a valere sul fondo dell’anno di rilevazione - stabilisce: «è confermata l’indicazione che “riferito ad un numero limitato di dipendenti” è da intendersi riferito a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura ...»;

CONSIDERATO che la spesa relativa alla progressione alla posizione economica immediatamente superiore di cui trattasi va imputata sul “Fondo retribuzione di posizione e risultato per la Categoria EP” ex art. 65 del CCNL del 19/4/2018 per il personale appartenente alla categoria EP e che la progressione economica all’interno della categoria si realizza nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate in ciascuno degli anni di vigenza del precitato Contratto integrativo;

VISTO il D.D. n. 239, in data 05/07/2016, con cui la Dott.ssa Colazzo Maria Pasqualina è stata nominata Responsabile dei procedimenti di competenza dell’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo della Ripartizione Risorse Umane;

DECRETA

Art. 1 Procedure Selettive

Ai sensi dell’art. 79, comma 2, del CCNL del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008, è indetta la procedura selettiva per la progressione, all’interno della categoria, alla posizione economica immediatamente superiore del personale tecnico-amministrativo di categoria EP dell’Università del Salento, relativa all’anno 2021, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando.

La suddetta procedura si svolgerà in ossequio ai criteri di selezione stabiliti dall’art. 82 del CCNL del 16/10/2008 e secondo gli indicatori di ponderazione specificati nel successivo art. 4 per come definiti nel “*Contratto Collettivo Integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all’interno della categoria del personale tecnico amministrativo – Triennio 2021/2023*”, sottoscritto il 12/10/2021.

La progressione giuridica ed economica all’interno della categoria avrà decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

Ha titolo a partecipare alla selezione il personale tecnico amministrativo della categoria EP, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l'Università del Salento, che abbia maturato presso le Amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL dell'Università (art. 1, comma 5, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018), alla data del 31 dicembre 2020 (anno antecedente all'anno di riferimento della presente PEO), almeno due anni di servizio effettivo di ruolo nella posizione economica di appartenenza.

Art. 3

Presentazione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui trattasi deve essere presentata esclusivamente per via telematica improrogabilmente **entro il 22 novembre 2021, alle ore 13,00**, compilando apposito modulo informatizzato, accessibile all'indirizzo <https://riru.unisalento.it/peo2021>, che sarà reso disponibile a partire **dal 10 novembre 2021**.

Per accedere all'indirizzo di cui sopra il personale interessato utilizzerà le credenziali personali di *Anagrafica Unica* di cui è già in possesso. La domanda s'intende firmata elettronicamente.

A conclusione della compilazione del modulo il sistema presenterà un prospetto riepilogativo dei dati inseriti dal personale interessato consentendo la registrazione degli stessi e il contestuale inoltro della domanda di partecipazione. La domanda sarà inoltrata sotto forma di documento elettronico (file in formato "html") al quale verrà associato un numero identificativo ed una impronta digitale (MD5), che ne garantisce l'integrità. A conclusione delle operazioni di cui innanzi il sistema invierà all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale interessato il file in formato "html", che dovrà essere conservato quale prova dell'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione alla PEO 2021.

Il sistema consente, inoltre, di compilare la domanda anche in momenti diversi in quanto ogni modifica/inserimento viene salvato automaticamente. Una volta presentata la domanda, sarà comunque possibile modificarla/integrarla, annullandola e sostituendola sino all'ultimo giorno utile per la presentazione della stessa. Delle operazioni di sostituzione e di annullamento resterà traccia nel sistema. Si intenderà validamente presentata l'ultima domanda registrata nel sistema secondo l'ordine cronologico a seguito della digitazione del pulsante "Presenta", a cui segue l'attribuzione del numero identificativo di cui sopra.

Con la presentazione della domanda, avvenuta nei modi innanzi esposti, la stessa è intesa sottoscritta dal personale interessato che, pertanto, rende dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in riferimento a quanto indicato nella domanda, nella consapevolezza delle sanzioni previste dagli artt. 45 e 46 del citato D.P.R. 445/2000.

Per quanto l'applicativo rispetti le linee guida sull'accessibilità dei siti web (Legge 9 gennaio 2004, n. 4) il personale con disabilità potrà avvalersi, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, dell'ausilio dell'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo.

Art. 4
Criteria di Selezione

La selezione verrà effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori di ponderazione:

INDICATORI	Categorie e punteggi massimi
	EP
a) Formazione certificata e pertinente	20
b) Arricchimento professionale	10
c) Qualità della prestazione individuale	25
d) Anzianità di servizio	20
e) Titoli culturali e professionali	25
Totali	100

Il periodo cui si riferisce la rilevazione dei predetti indicatori attiene al periodo intercorrente tra la data dell'ultimo inquadramento nella posizione economica e il 31 dicembre 2020 (anno antecedente l'anno di riferimento della PEO bandita), salvo quanto diversamente specificato nel seguito.

a) FORMAZIONE CERTIFICATA E PERTINENTE

Per "formazione certificata e pertinente" si deve intendere la formazione professionale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del CCNL sottoscritto il 16.10.2008, acquisita attraverso la frequenza di corsi obbligatori e facoltativi, con verifica finale a cui l'Amministrazione abbia riconosciuto i relativi crediti formativi professionali.

La formazione certificata verrà attestata per ciascun candidato dall'Ufficio Piani, Formazione e Sviluppo delle Competenze, rilevandola sulla base del libretto formativo (aggiornato anche in esito alle informazioni ricevute dal personale interessato a seguito della nota prot. n. 101457 del 27/05/2019, e alle successive disposizioni Direttoriali), limitatamente al periodo intercorrente tra la data dell'ultimo inquadramento nella posizione economica e il 31 dicembre 2020 e attribuendo punti 0,05 per ogni ora di formazione fino ad un massimo di 30 ore (1,2 CFP per anno) di formazione annue, corrispondenti a massimo 1,5 punti per anno.

b) ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE DERIVANTE DALL'ESPERIENZA LAVORATIVA

Saranno presi in considerazione, nella misura di un solo incarico per anno, esclusivamente gli incarichi formalizzati svolti presso l'Università del Salento, conferiti dal Rettore, dal Direttore Generale, dagli Organi di governo, dal Responsabile di struttura (dirigente, direttore di dipartimento o di centro) e dagli Organi collegiali di struttura.

Ai predetti incarichi saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1. Per gli incarichi conferiti dal Rettore, dal Direttore Generale e dagli Organi di governo, ove sia indicata nel provvedimento la durata dell'incarico medesimo:
 - Punti 0,20, per incarico di durata fino a un mese;
 - Punti 0,50, per incarico di durata da un mese e un giorno fino a sei mesi;
 - Punti 1, per incarico di durata superiore a sei mesi.

Qualora tramite il provvedimento di conferimento dell'incarico o altra documentazione ad esso correlabile, che dovrà essere prodotta dal candidato al momento della presentazione della domanda, non sia dimostrata la durata dello stesso (inizio e fine), verranno attribuiti unicamente punti 0,20 per un solo anno.

2. Per gli incarichi conferiti dal Responsabile di struttura (dirigente, direttore di dipartimento o di centro) e dagli Organi collegiali di struttura, ove sia indicata nel provvedimento la durata dell'incarico medesimo:
 - Punti 0,10, per incarico di durata fino a un mese;
 - Punti 0,25, per incarico di durata da un mese e un giorno fino a sei mesi;
 - Punti 0,50, per incarico di durata superiore a sei mesi.

Qualora tramite il provvedimento di conferimento dell'incarico o altra documentazione ad esso correlabile, che dovrà essere prodotta dal candidato al momento della presentazione della domanda, non sia dimostrata la durata dello stesso (inizio e fine), verranno attribuiti unicamente punti 0,10 per un solo anno.

Gli incarichi dovranno essere stati effettivamente svolti dal dipendente. A tal fine, il dipendente dichiarerà nell'istanza di partecipazione alla procedura selettiva di aver effettivamente svolto gli incarichi indicati.

Nell'ambito dell'arricchimento professionale saranno valutate, alternativamente agli incarichi di cui sopra, anche le pubblicazioni con codice ISSN o ISBN, con l'attribuzione di punti 0,25 per anno. Sarà valutata una sola pubblicazione per anno, avendo a riferimento l'anno di pubblicazione della stessa.

Le pubblicazioni (già depositate secondo la normativa vigente), devono essere attinenti alle attività istituzionali dell'Università.

In sede di presentazione dell'istanza il dipendente dovrà indicare gli estremi del provvedimento relativo a ciascun incarico formalizzato e certificherà gli incarichi ricevuti e potrà produrre anche copia dei provvedimenti di attribuzione degli incarichi mediante *upload* degli stessi (**fortemente consigliato**) di un unico file per singolo provvedimento di dimensione massima 3MB in formato PDF o TIFF.. Laddove, in caso di autocertificazione - che verrà sottoposta a controllo secondo le modalità previste dall'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - e in assenza di *upload* del documento, gli estremi del provvedimento indicati dal dipendente risultassero errati, il titolo non sarà valutato.

Resta ferma la responsabilità del personale interessato di non registrare incarichi che non siano conformi alle prescrizioni del presente bando.

Gli incarichi di cui trattasi, una volta registrati, non potranno essere fatti valere anche come titoli professionali e culturali.

c) QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE

La qualità della prestazione individuale, attestata dal competente “Ufficio Gestione Integrata del Ciclo della Performance, Controllo e Cambiamento Organizzativo” dell’Amministrazione sarà determinata per il personale di categoria EP utilizzando la media dei punteggi conseguenti alla valutazione effettuata dal Direttore Generale in occasione della corresponsione della retribuzione di risultato, proporzionata alla ponderazione della categoria, relativi al periodo di riferimento come specificato al secondo comma del presente articolo.

In caso di assenza prolungata per l’intero anno si utilizza la media della categoria di appartenenza, salvo che l’assenza non sia dovuta ad aspettativa per altra esperienza lavorativa o dottorato di ricerca.

d) ANZIANITÀ DI SERVIZIO

L’Ufficio Personale tecnico-amministrativo attesta l’anzianità del servizio prestato.

Nel periodo cui si riferisce la rilevazione degli indicatori di valutazione non saranno presi in considerazione i bienni nei quali il dipendente sia incorso in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto ed in misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado. L’anzianità di servizio è valutata con riserva nel caso in cui il dipendente abbia prodotto ricorso avverso la sanzione disciplinare.

Ai fini della determinazione dell’anzianità di cui trattasi si considera il servizio complessivamente prestato presso Amministrazioni pubbliche anche con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il personale interessato potrà, eventualmente, comunicare, attraverso la procedura informatizzata, ulteriori periodi prestati presso pubbliche Amministrazioni, qualora gli stessi non risultassero già considerati.

Inoltre, ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio, rilevante per la presente procedura, non viene preso in considerazione il servizio militare di leva obbligatoria, salvo il caso in cui esso sia stato espletato in costanza di rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione. Giusta prescrizione di legge il servizio civile di cui alla Legge 6 marzo 2001, n. 64, invece, è valutato solo ove prestato presso una pubblica amministrazione.

Sarà attribuito un punteggio così determinato:

➤ cat. EP

sarà valutato il solo servizio maturato nella stessa categoria EP o nelle ex qualifiche ivi inserite;

- punti 0,35 per ogni anno di anzianità di servizio;

per il periodo eccedente il biennio richiesto quale requisito di partecipazione alla selezione:

- punti 1 per il terzo anno di permanenza nella posizione economica di appartenenza;

- ulteriori punti 1 per il quarto anno di permanenza nella posizione economica di appartenenza;

- ulteriori punti 2 per il quinto anno di permanenza nella posizione economica di appartenenza;

- ulteriori punti 3 per il sesto anno di permanenza nella posizione economica di appartenenza;

- ulteriori punti 4 dal settimo anno di permanenza nella posizione economica di appartenenza e nella stessa misura per gli anni successivi;

Punteggio massimo per il presente indicatore: punti 20.

Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono considerate pari ad un anno ai soli fini del calcolo

dell'anzianità di servizio, non anche per il calcolo del periodo di permanenza nella posizione economica di appartenenza.

e) TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI

Il dipendente dovrà specificare nella domanda il titolo posseduto, la data del conseguimento e il soggetto che lo ha rilasciato; potrà, altresì, autocertificare il possesso dei titoli professionali e culturali e produrne copia mediante *upload* degli stessi (**fortemente consigliato**). Laddove, in caso di autocertificazione - che verrà sottoposta a controllo secondo le modalità previste dall'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - e in assenza di *upload* del documento, gli estremi del provvedimento indicati dal dipendente risultassero errati, il titolo non sarà valutato. ferme restando le conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del precitato D.P.R. n. 445/2000.

Al fine di agevolare la compilazione del modulo di domanda, il sistema riporterà, ove possibile, i titoli professionali e culturali inseriti dal dipendente nelle domande di partecipazione alle PEO 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, evidenziando eventuali informazioni mancanti che dovranno essere inserite utilizzando la funzione di modifica.

Ciascun titolo potrà essere indicato esclusivamente per una sezione.

I seguenti titoli saranno valutati senza limitazione temporale e sempreché siano stati conseguiti entro il 31 dicembre 2020, anno antecedente l'anno di riferimento della PEO bandita, secondo il seguente punteggio:

Diploma di Laurea v.o.....	p. 2,00;
Laurea triennale.....	p. 1,20;
Laurea magistrale e/o specialistica (non cumulabile con la laurea triennale)	p. 2,00.

Non sarà comunque valutato uno dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno alla categoria come specificato nella Tabella A annessa al CCNL del 16/10/2008 e tutti quelli di rango inferiore.

Per ogni dipendente e per ciascuna categoria di titoli sarà valutato con il predetto punteggio solo un titolo di studio; gli ulteriori titoli saranno valutati con l'attribuzione di punti 0,50 per ciascuno di essi.

Abilitazione per iscrizione ad Albi professionali.....	p. 1,5,
Punteggio massimo per il presente titolo	punti 1,5.

I seguenti titoli saranno valutati, senza limitazione temporale e sempreché siano stati conseguiti entro il 31 dicembre 2020 (anno antecedente l'anno di riferimento della PEO bandita), complessivamente fino ad un massimo di punti 2,5:

Dottorato di Ricerca.....	p. 1,50 (max n.1 titolo);
Corsi di perfezionamento universitari	p. 0,30 (max n. 2 titoli);
Corsi di Specializzazione universitari	(per anno) ...p. 0,50 (max n. 1 titolo).

Master universitari di I e II livello (sino ad un massimo di p. 1,5):

1. annuale di I livello..... p. 0,40; annuale di II livellop. 0,50;
2. biennale di I livello..... p. 0,80; biennale di II livello.....p.1,00;

Certificazioni linguistiche ed informatiche riconosciute a livello nazionale e internazionale in corso di

validità (ECDL, FIRST, DELF, ecc) per ogni certificazione p. 0,20 sino ad un massimo di p. 0,80.

Nei titoli professionali saranno valutati, limitatamente al periodo cui si riferisce la rilevazione degli indicatori, come indicato al comma 2 del presente articolo:

Per la categoria EP:

- incarico di attività di docenza, conferito esclusivamente con provvedimento del Rettore, del Direttore Generale o di Organi da loro delegati, svolto all'interno dell'orario di servizio: punti 0,05 per incarico fino a max punti 0,20 per anno.

Art. 5

Costituzione delle Commissioni e procedura di valutazione

La valutazione delle domande di partecipazione sarà effettuata da una Commissione nominata con Decreto del Direttore Generale.

Il Presidente e gli altri componenti della Commissione, nel corso della riunione di insediamento, dovranno attestare la non incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell'art. 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dovranno dichiarare, inoltre, di aver preso visione del Codice Etico e di Comportamento vigente.

Art. 6

Graduatorie

La Commissione di cui al precedente art. 5 formulerà la graduatoria tra tutti i partecipanti alla medesima selezione. La valutazione di cui trattasi sarà consolidata dalla Commissione sulla base dei dati forniti e attestati dall'Amministrazione, in riferimento alla formazione certificata, alla qualità della prestazione individuale ed all'anzianità di servizio di ciascun candidato ammesso alla presente selezione, nonché di quanto certificato nella domanda di partecipazione dal singolo dipendente per quanto riguarda l'arricchimento professionale ed i titoli professionali e culturali.

La Commissione predisporrà una graduatoria, in base al punteggio complessivo conseguito da ogni partecipante alla valutazione, comprendente tutto il personale della categoria EP senza distinzione in aree..

In caso di parità di punteggio nella graduatoria, costituirà titolo preferenziale per il passaggio alla posizione economica superiore, in ordine di enunciazione: la maggiore anzianità nella posizione economica, la maggiore anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica del dipendente.

Gli atti della procedura selettiva, approvati dal Direttore Generale o dal Dirigente Delegato, saranno oggetto di pubblicazione nella sezione Bandi e Concorsi del sito web di Ateneo.

Avverso gli atti della procedura di selezione e la graduatoria potrà essere formulata, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti, istanza di riesame con obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione entro i 30 giorni successivi. Il riesame sarà effettuato dal Direttore Generale. Sono, altresì, ammessi i rimedi amministrativi e giurisdizionali consentiti dall'ordinamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del DPR n. 445/2000 l'Amministrazione controllerà la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla procedura di cui trattasi secondo le indicazioni fornite con la Direttoriale prot. n. 83168 del 28/3/2019, attraverso un campione individuato mediante sorteggio, definito nella misura del 10% dei vincitori.

Art. 7

Ripartizione delle risorse finanziarie

La progressione economica all'interno della categoria si realizza nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse, a ciò finalizzate per l'anno 2021 dal Contratto Collettivo Integrativo in questione, per la categoria medesima.

La spesa relativa alla progressione alla posizione economica immediatamente superiore di cui trattasi è a carico del "Fondo retribuzione di posizione e risultato della categoria EP" ex art. 66 del CCNL del 19/4/2018 per il personale appartenente alla categoria EP.

Le predette risorse finanziarie saranno utilizzate per la copertura della spesa prevista fino alla data del 31 dicembre 2021.

Per il personale della categoria EP, le somme disponibili sono assegnate in maniera indistinta alla categoria, senza fare riferimento all'area di appartenenza degli eventuali partecipanti.

All'esito del procedimento selettivo, le eventuali economie che residuassero verranno destinate al "Fondo retribuzione di posizione e risultato per la categoria EP" dell'esercizio finanziario successivo, ferma restando la specifica finalizzazione già definita, ai sensi dell'art. 88, comma 5, del CCNL 16/10/2008, la cui applicazione è prevista dall'art. 66, comma 4, del CCNL del 19/04/2018.

Le somme destinate al finanziamento della PEO 2021 saranno portate in detrazione dal Fondo ex art. 65 del precitato CCNL secondo le disposizioni di legge.

Art. 8

Applicazione della Circolare MEF n. 15 del 16/05/2019 (limite del 50%)

Una volta definite le graduatorie e individuati gli aventi teoricamente diritto al passaggio alla posizione economica superiore in base alle risorse finanziarie disponibili ai sensi del precedente art. 7, si procederà all'applicazione del limite del 50%, di cui alla Circolare MEF n. 15/2019, calcolato sul totale degli aventi diritto ad accedere alla procedura selettiva. Sarà così definito il numero di passaggi economici complessivamente attribuibili.

Art. 9

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di selezione si rinvia alla normativa del CCNL del comparto Università sottoscritto il 16/10/2008 e al CCNL del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/04/2018.

Art. 10

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento della presente procedura selettiva, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e successive modificazioni è la Dott.ssa Colazzo Maria Pasqualina, Capo dell'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo della Ripartizione Risorse Umane (tel.: 0832.293255 - e-mail: marilina.colazzo@unisalento.it).

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – "Codice in materia di protezione dei dati personali – (e successive modificazioni e integrazioni)", come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la Ripartizione Risorse Umane di questa Università per le finalità di gestione della procedura selettiva di cui al presente bando e saranno trattati anche in forma automatizzata.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di selezione.

Art. 12

Pubblicazione del bando

Il presente bando, pubblicato nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo, è consultabile nella Sezione Bandi e Concorsi - "Procedure selettive riservate al personale in servizio", accessibile all'indirizzo www.unisalento.it.

Il Direttore Generale
(Dott. Donato De Benedetto)